



Tolleranza zero: Porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro

la Convenzione (n. 190) e la Raccomandazione (n. 206) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)

**Molestie sessuali nel lavoro, dopo la Convenzione ILO:
Quali politiche in Italia e in Europa**

Roma, 12 novembre 2019

Gianni Rosas, Direttore Ufficio ILO per l'Italia e San Marino

LA NOVITÀ DI QUESTI STRUMENTI



- La Convenzione e la Raccomandazione sono le prime norme internazionali sulla violenza e le molestie nel mondo del lavoro
- La Convenzione (trattato internazionale) è uno strumento lungimirante e innovativo che prende in considerazione:
 - la natura evolutiva del lavoro
 - gli elementi che sono alla base della violenza e delle molestie
- I due strumenti segnano l'inizio del secondo secolo di esistenza dell'OIL

PERCHÉ QUESTI

STRUMENTI SONO NECESSARI?



La violenza e le molestie nel mondo del lavoro...

... rappresentano una minaccia alle pari opportunità - **inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso**

... possono costituire un **abuso o violazione dei diritti umani**

... hanno ripercussioni sulla **salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità** e sull'ambiente familiare e sociale della persona

... possono **impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro**

... sono **incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili** e hanno un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nel mondo del lavoro, sulla partecipazione delle lavoratrici e i lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività

QUALI FENOMENI VENGONO AFFRONTATI?



Violenza e molestie

un insieme di **pratiche e di comportamenti inaccettabili**, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un **danno fisico, psicologico, sessuale o economico** - include la violenza e le molestie di genere

Le definizioni nelle legislazioni nazionali e nei regolamenti possono riferirsi ad un concetto unico o concetti separati di violenza e molestie

QUALI FENOMENI VENGONO AFFRONTATI?



Violenza e le molestie di genere

Violenza e molestie nei confronti di persone in **ragione del loro sesso o genere, o che colpiscono in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico**, ivi comprese le molestie sessuali.

La violenza di genere colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze

LA VIOLENZA DOMESTICA



La violenza domestica può avere ripercussioni sul mondo del lavoro:



*Convenzione
n. 190*

- **Riconoscere gli effetti della violenza domestica e**
- **Attenuarne l'impatto**, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile

*Raccomandazione
n. 206*

- Congedi per le vittime
- Modalità di lavoro flessibili
- Protezione temporanea contro il licenziamento
- Inclusione della violenza domestica nella valutazione dei rischi sul luogo di lavoro
- Campagne di sensibilizzazione

AMBITO DI APPLICAZIONE



La Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

La Convenzione protegge le lavoratrici e i lavoratori e le altre persone nel mondo del lavoro:

- lavoratrici e i lavoratori come definiti dalle pratiche e dal diritto nazionale
- persone che lavorano, indipendentemente dallo status contrattuale
- persone in formazione, inclusi tirocinanti e apprendisti/e
- lavoratrici e i lavoratori licenziati
- Volontari/e
- le persone alla ricerca di un impiego o candidate a un lavoro
- le persone che esercitano l'autorità, i doveri e le responsabilità di un datore/trice di lavoro

La Convenzione richiede ai Membri di tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgono **soggetti terzi**, qualora rilevante, e di adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere

QUALI SONO LE CIRCOSTANZE DELLA VIOLENZA E DELLE MOLESTIE?



GIUSTIZIA SOCIALE
LAVORO DIGNITOSO

La violenza e le molestie nel mondo del lavoro

- I luoghi di lavoro
- Spazi pubblici e privati dei luoghi di lavoro
- Luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo
- Luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o spogliatoi
- Durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali
- A seguito di comunicazioni di lavoro, incluso attraverso l'utilizzo di mezzi di informazione e comunicazione (p.e. email, social media)
- Alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro
- Durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro

Si verificano in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o scaturiscono dal lavoro:

IN CHE MODO VENGONO AFFRONTATE?



*Politiche integrate di prevenzione, contrasto e rimedio attraverso: (i) legislazione del lavoro, (ii) normativa e politiche su **parità e non discriminazione**, (iii) legislazione e misure su **salute e sicurezza sul lavoro**; e (iv) legislazione penale.*

1

PREVENZIONE
E PROTEZIONE

2

APPLICAZIONE DEI MECCANISMI DI RICORSO E DI
RISARCIMENTO

3

SUPPORTO, INFORMAZIONE
E FORMAZIONE

INIZIATIVE IN ITALIA?



RATIFICA CONVENZIONE n. 190

ANALISI DATI, LEGISLAZIONE, POLITICHE E MISURE

(in corso)

SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA

(in fase di definizione)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

(attività in corso con strategia e materiale in fase di elaborazione)

PROGETTI SPERIMENTALI

(sviluppo progetto a livello locale in fase di ultimazione)

DOMANDE/ COMMENTI?



GIUSTIZIA SOCIALE
LAVORO DIGNITOSO



CONTATTI



GIUSTIZIA SOCIALE
LAVORO DIGNITOSO

Ufficio OIL per l'Italia e San Marino

rome@ilo.org

Dipartimento OIL sulle condizioni di lavoro e l'uguaglianza

workquality@ilo.org